
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE CASTRO DALLA LOC. COGNAIA FINO AL PONTE DELLA PARATA E DEL TORRENTE BICCHIERAIA DALLA LOC. LA PACE ALLA CONFLUENZA" LOTTO 1 IN AREZZO - NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 2 COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.1.B..

Codice Identificativo Gara (C.I.G.):

Codice Unico Progetto (CUP): D12B22005550001.

Premessa

Tutte le prestazioni svolte e afferenti le misure dei Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza (PNRR) oggetto del presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito: Capitolato), dovranno garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio DNSH, nonché, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Oltre agli obblighi sopra elencati ai fini del rispetto dei vincoli DNSH, l'Appaltatore sarà tenuto altresì al rispetto di tutta la normativa applicabile, in ambito comunitario e nazionale, richiamata in calce ad ognuna delle Schede Tecniche di cui all'Allegato "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" alla Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS). Ogni Scheda Tecnica riporta per la singola attività i riferimenti normativi, i vincoli DNSH, una sintesi organizzata delle informazioni sui vincoli da rispettare mediante specifiche liste di controllo (*check list*) per facilitarne l'applicazione.

Il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Tale Regolamento individua i criteri per determinare come ogni

attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH.

Per l'investimento in oggetto, nell'ambito della **MISSIONE 2 COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.1.B**, si faccia riferimento alla Scheda 5 (Regime 1) della guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd DNSH), di cui alla circolare n. 33 del 2022 del Ministero delle economie e delle finanze.

Nell'ottica di realizzare un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione, la progettazione deve essere rivolta a principi di sostenibilità ambientale. Il progetto dovrà quindi prevedere la minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e il massimo riutilizzo delle risorse naturali e dei materiali riciclati garantendo, contestualmente:

- la massima manutenibilità;
- il miglioramento del rendimento energetico;
- il contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti;
- la durabilità dei materiali e dei componenti;
- la sostituibilità degli elementi;
- la compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali;
- l'agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.

Art. 01

Oggetto

Le prestazioni da eseguirsi a cura del soggetto affidatario, *(nel caso di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione esecuzione)* e degli artt. 91 e 92 del D.Lgs. n. 81/2008, sono quelle relative al *coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione* per l'intervento di "Sistemazione idraulica del torrente Castro dalla loc. Cognaia fino al ponte della parata e del torrente Bicchieraia dalla loc. la Pace alla confluenza" LOTTO 1 in Arezzo - nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 2 componente 4 – investimento 2.1.B..

Il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito: Capitolato) fornisce le indicazioni tecniche da seguire durante lo svolgimento delle prestazioni richieste, come meglio specificato negli articoli che seguono.

Art. 02

Durata dell'incarico

Le prestazioni di direttore operativo e CSE prendono con l'ordine di esecuzione del Responsabile unico del procedimento e comunque con l'avvio con i lavori e terminano alla data di conferma del certificato di regolare esecuzione (art. 237 del D.P.R. n. 207/2010) o alla data di emissione del certificato di collaudo (Parte II, Titolo X, del D.P.R. n. 207/2010).

Art. 03

Gruppo di lavoro e personale per l'esecuzione del servizio

Le unità previste per l'esecuzione della/e prestazione/i oggetto del presente appalto, a pena di esclusione, sono le seguenti:

1. Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Art. 04

Descrizione delle prestazioni

Gli incarichi conferiti devono essere espletati nel pieno e puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 36/2023, nel D.Lgs. n. 81/2008 e nella L.R. n. 38/2007.

In particolare, le prestazioni da eseguire sono descritte qui di seguito.

Il coordinatore per l'esecuzione deve:

- verificare e assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) assicurando la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), nonché adeguare quest'ultimo ed il fascicolo di cui all'art.91, comma 1, lett.b), del D.Lgs. 81/2008 all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere e verificare altresì che le stesse adeguino, se necessario, i rispettivi POS;
- redigere i documenti richiesti dalla normativa, comprese le eventuali integrazioni che si rendono necessarie;
- partecipare a riunioni, conferenze, ecc. che si rendono necessarie per il raccordo con la direzione lavori, per l'approvazione di atti, o su istanza degli enti competenti senza pretendere rimborsi spese aggiuntivi;
- assicurare un'adeguata informativa sui rischi connessi alle lavorazioni al personale operante in cantiere, con particolare attenzione ai rischi derivanti dalla presenza delle reti

autostradali e ferroviarie nonché delle relative infrastrutture, e delle eventuali interferenze;

- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verificare il rispetto di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al committente od al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese interessate, le inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
- comunicare all'Asl competente ed alla Direzione Provinciale del Lavoro, nei casi in cui il committente od il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, le inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, di cui al punto precedente;
- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- redigere (settimanalmente) il report delle attività svolte in cantiere, evidenziando eventuali criticità emerse delle quali deve tempestivamente informare il responsabile del progetto;
- produrre, a lavori ultimati, i documenti finali di sua spettanza relativi all'opera eseguita aggiornati in conseguenza delle varianti o soluzioni esecutive che si siano rese necessarie in fase di esecuzione dei lavori;
- curare, in collaborazione con il direttore dei lavori ed il responsabile del progetto, tutte le comunicazioni che fossero necessarie a evitare o limitare i rischi da interferenze;
- garantire il coordinamento con il tutor di cantiere con funzioni di assistenza formativa ai lavoratori ed alle imprese per la progettazione della sicurezza, ai sensi dell'art.22 della LR 38/2007.

È comunque compresa nell'incarico l'assunzione di tutte le funzioni e responsabilità attribuite dalle norme vigenti al direttore dei lavori e al coordinatore per l'esecuzione, con particolare riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, indipendentemente dalla presenza di un diretto richiamo alle stesse nel presente Capitolato.

Art. 04

Modalità di svolgimento dell'incarico

1. Le prestazioni oggetto del presente appalto prendono avvio con ordine di esecuzione del responsabile del progetto.
2. Il responsabile del progetto impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio, in conformità all'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.
3. Le prestazioni richieste nel presente Capitolato, di natura intellettuale, sono infungibili e rigorosamente personali. Ai professionisti incaricati, pertanto, è fatto divieto assoluto di cedere ad altri, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, potendosi valere solo eccezionalmente e sotto la propria direzione e piena responsabilità, ai sensi dell'art. 2232 del Codice Civile, di ausiliari qualora la collaborazione di questi non sia incompatibile con l'oggetto della prestazione e ne sia informata la Stazione appaltante.
4. I professionisti incaricati sono obbligati ad utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ex art. 1176, comma 2, c.c., a osservare il canone di buona fede ex art. 1375 c.c. e all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 c.c. e seguenti. Limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente Capitolato, tali soggetti sono altresì obbligati all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
5. L'Aggiudicatario deve, per quanto necessario, rapportarsi con il responsabile del progetto, il quale provvederà, nell'ambito delle proprie competenze, a fornire le indicazioni da seguire nello svolgimento delle attività. Le condizioni di svolgimento delle prestazioni elencate nel presente Capitolato, oltre quelle definite dalla normativa vigente, sono integrate da quanto risultante dall'offerta tecnica dell'Aggiudicatario (senza alcun compenso aggiuntivo).
6. I professionisti devono eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dell'Amministrazione e non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi. In particolare, le attività oggetto del presente appalto dovranno essere espletate in modo da non comportare rallentamenti e/o ritardi.
7. Resta a carico dei professionisti ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni professionali oggetto di incarico, rimanendo essi organicamente esterni ed indipendenti dagli Uffici e dagli organi dell'Amministrazione.
8. I professionisti dovranno verificare, durante l'elaborazione del progetto, che siano soddisfatte eventuali indicazioni da parte degli Enti territorialmente competenti e nel rispetto degli esiti

della conferenza dei servizi.

9. I professionisti sono tenuti a riferire periodicamente al responsabile del progetto sullo stato di attuazione dell'incarico e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del responsabile unico del progetto, a far presente allo stesso, problemi, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico e a partecipare a riunioni collegiali concernenti l'incarico affidato dal responsabile del progetto, dall'Amministrazione o da altro ente competente.

10. Il coordinatore per l'esecuzione ha l'obbligo di trasmettere al responsabile del progetto ogni atto redatto, fatto redigere o predisposto, sia esso sotto forma di elaborato tecnico, di relazione, di schede o in qualsiasi altra forma o modalità, nel termine stabilito o previsto dalla normativa vigente e, comunque, prima del pagamento dei corrispettivi a saldo.

11. *omissis*

12. *omissis*

13. Il coordinatore per l'esecuzione, per l'adempimento delle prestazioni di cui al presente Capitolato o, comunque, assegnate dalla legge, dovrà garantire la presenza in tutte le fasi più impegnative dal punto di vista della sicurezza, nella misura occorrente in funzione dei rischi presenti nelle fasi critiche della realizzazione dell'opera secondo il proprio apprezzamento e coerentemente con l'entità e la complessità del cantiere, oltre che con le singole fasi di lavoro.

14. Le presenze di cui al comma 13 dovranno essere garantite senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante e saranno registrate in apposito giornale tenuto dal DL e consegnato al responsabile del progetto mensilmente.

15. La mancata presenza in cantiere del direttore dei lavori, del coordinatore per l'esecuzione nelle fasi significative per lo svolgimento delle loro funzioni, e del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere secondo quanto sopra stabilito, potrà essere considerata grave inadempimento e causa conseguentemente di risoluzione contrattuale, come stabilito dall'art. 13 della lettera di invito.

16. Nel caso in cui l'esecutore dei lavori rilevi incompletezze grafiche o descrittive in elaborati progettuali, il DL, sentiti i progettisti e il responsabile del progetto, fornirà sollecitamente le necessarie precisazioni.

Art. 05

Attività di controllo e certificato di regolare esecuzione

Lo stato di avanzamento delle attività oggetto della prestazione verrà verificato con la frequenza stabilita dal responsabile del progetto, mediante riunioni congiunte appositamente convocate dal

responsabile del progetto stesso. A tali riunioni parteciperanno il responsabile del progetto e l'Aggiudicatario. Di tali riunioni saranno redatti appositi verbali, sottoscritti dalle parti. L'Aggiudicatario non potrà chiedere ulteriore compenso per la partecipazione a dette riunioni e per tutti gli oneri ad esse connesse.

Il Responsabile unico del progetto effettua, in corso di esecuzione, l'accertamento quali-quantitativo al fine di verificare che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente Capitolato e negli altri documenti ivi richiamati.

L'accertamento quali-quantitativo viene eseguito nei seguenti momenti: all'emissione di ogni SAL relativo all'appalto dei lavori.

Ai sensi dell'art.28 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, il Responsabile unico del progetto procederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione che attesti il rispetto dei tempi previsti per l'esecuzione delle prestazioni e la loro conformità alle prescrizioni in termini di obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, nonché il rispetto delle previsioni contrattuali.

Il certificato di regolare esecuzione delle prestazioni sarà emesso subito dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo dei lavori.

Contestualmente all'accertamento quali quantitativo ed al rilascio del certificato di regolare esecuzione, il Responsabile unico del progetto emette il certificato di pagamento e lo invia alla Stazione Appaltante.

Art. 06

Corrispettivo contrattuale

Il corrispettivo definitivo è determinato dal prezzo offerto dall'Aggiudicatario in sede di offerta.

Nel corrispettivo dell'Aggiudicatario sono comprese le spese sostenute per:

- i viaggi e le missioni, anche con mezzi propri, necessari all'esecuzione delle prestazioni, nei tempi e nei modi indicati nel presente Capitolato e il raggiungimento del luogo di esecuzione dei lavori;
- i necessari contatti da tenersi con Enti, Organi, Uffici locali, gestori di servizi e sottoservizi;
- l'uso di attrezzature, software e mezzi di calcolo;
- la collaborazione con altri professionisti, consulenti esterni o studi tecnici di cui

l'Aggiudicatario dovesse avvalersi nell'espletamento dell'incarico.

APPENDICE

Obblighi generali

1. In tutte le fasi della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà valorizzare soluzioni volte alla riduzione dei consumi energetici e all'aumento dell'efficienza energetica, determinando un sostanziale miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici interessati nei singoli Interventi, contribuendo alla riduzione delle emissioni di GHG (emissioni di gas serra).
2. In tutte le fasi della progettazione, nonché durante lo svolgimento delle prestazioni di DL e CSE, l'Appaltatore sarà responsabile del rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali, contribuendo per altro all'obiettivo nazionale di incremento annuo dell'efficienza energetica, previsto dalla Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica.
3. Per tutte le fasi della progettazione, nonché nell'eventuale svolgimento della Direzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà elaborare e verificare specifiche indicazioni finalizzate al rispetto del principio del DNSH e al controllo dell'attuazione dello stesso nella fase realizzativa, così da consentire che gli Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL) contengano una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio.
4. Premesso che la normativa nazionale di riferimento è già conforme al principio DNSH, nel caso in cui, per lo specifico Intervento, il suddetto principio DNSH imponesse requisiti aggiuntivi rispetto alla normativa nazionale di riferimento e non garantiti dalle certificazioni ambientali previste nell'ordinamento nazionale, l'Appaltatore sarà comunque tenuto al rispetto dei principi evidenziati nelle Schede Tecniche richiamate in premessa di cui "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" alla Circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022, n. 33.
5. L'Appaltatore dovrà altresì supportare il Soggetto Attuatore nell'individuazione di eventuali ulteriori Schede Tecniche di cui alla "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" allegata alla Circolare.